



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
AUSILI FINANZIARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera di consiglio n. 16 del 29/06/2016

INDICE

Art. 1 – Natura dei contributi

Art. 2 - Aree di intervento

Art. 3 – Criteri

Art. 4 - Casi particolari

Art. 5 – Richiesta dei contributi ordinari

Art. 6 - Termini ed esame della domanda

Art. 7 – Pubblicità

Art. 8 – Contribuiti straordinari

Art. 9 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e vantaggi economici

Art. 10 – Decadenza

Art. 11 - Concessione del patrocinio

Art. 12 - Utilizzo dello stemma

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 14 Concessione/diniego del Patrocinio

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Entrata in vigore

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Natura dei contributi

Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte dell'Unione Tresinaro Secchia, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio dell'Unione, di iniziative di interesse generale.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei predetti enti e dai programmi dell'amministrazione e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario da svolgere sul territorio dell'Unione, per le quali sia stata valutata la rilevanza sociale e l'interesse pubblico.

La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Tresinaro Secchia per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

Art. 2 - Aree di intervento

L'Unione può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativa l'attività di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati con particolare riferimento:

- alle attività sociali e di assistenza, di varia natura, a favore dei cittadini dell'Unione,
- alle attività di valorizzazione del tessuto economico,
- alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali,
- alle attività di promozione della legalità, della giustizia e della pace.

La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito, di movimenti, di gruppi politici o a carattere prettamente confessionale.

Art. 3 – Criteri

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta in rapporto ai seguenti fattori:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale, con riferimento alle aree di intervento indicate al precedente articolo 2;
 - natura del servizio o dell'attività prestata, dando priorità a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - tipo di organizzazione delle iniziative, favorendo quelle di volontariato a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori.
- b) Considerazione del carattere di originalità e novità del progetto.
- c) Tipologia dell'ente che richiede il contributo, privilegiando, nell'ordine:
 - istituzioni ed enti pubblici;
 - associazioni di promozione sociale;
 - associazioni di volontariato e no profit;
 - altre associazioni senza fini di lucro o che, comunque, svolgano un'attività di pubblico interesse; enti e soggetti privati.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno ottenuto anche da altri enti pubblici o privati (ad esempio: contributi regionali);
- al contributo richiesto rispetto al conto economico complessivo;
- all'impatto socio economico dell'iniziativa per lo sviluppo del paese.

Entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali. I progetti possono essere presentati anche da più enti o associazioni.

Art. 4 - Casi particolari

La concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.

La Giunta dell'Unione, inoltre, può concedere contributi straordinari chiesti da associazioni che non hanno la sede nel territorio dell'Unione, per favorire iniziative di solidarietà che abbiano una valenza territoriale più ampia.

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale ad Associazioni ed altri enti, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

Art. 5 – Richiesta dei contributi ordinari

I soggetti indicati al precedente art. 3 possono chiedere contributi economici, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

Alla domanda, indirizzata al Presidente, devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell'anno ed indicazione del contributo richiesto;
- relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione;
- dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro.
-

Art. 6 - Termini ed esame della domanda

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'anno 2016 il termine è fissato al 31 luglio.

Le stesse saranno globalmente valutate e accolte o rigettate entro i successivi 30 giorni, da parte della Giunta dell'Unione.

Art. 7 – Pubblicità

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è

realizzata con il concorso dell'Unione. Nei manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dovrà comparire la dicitura "realizzato con il concorso dell'Unione Tresinaro Secchia". Alla concessione del contributo corrisponde, di regola, anche la concessione del patrocinio comunale.

Art. 8 – Contribuiti straordinari

Le domande per ottenere contributi straordinari, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie devono pervenire di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e relativo preventivo di spesa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

Art. 9 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e vantaggi economici

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione del contributo, è facoltà dell'Amministrazione procedere:

- 1) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo erogato;
- 2) alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

Art. 10 – Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
- b) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Concessione del patrocinio

Il Patrocinio dell'Unione può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi che abbiano un valore pubblico senza discriminazione culturale, religiosa, etica e di genere.

Il Presidente concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine dell'Unione, unitamente alla dizione "Con il patrocinio dell'Unione Tresinaro Secchia", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati nel presente articolo, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

L'Unione può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione.

Art. 12 - Utilizzo dello stemma

Il soggetto patrocinato utilizza il logo dell'Unione Tresinaro Secchia negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

L'Unione Tresinaro Secchia si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso del logo per fini commerciali e politici.

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni della data di svolgimento dell'evento.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Art. 14 Concessione/diniego del Patrocinio

La nota di concessione o diniego del patrocinio verrà comunicata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web dell'Unione Tresinaro Secchia.

Art. 15 – Sanzioni

Ogni caso di uso improprio del logo verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini previsti dalla legge.